

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 19 marzo 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Bossi, Bova, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Letta, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Valducci, Vernetti, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zaccchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cima, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, Malgieri, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Ur-

bani, Urso, Valentino, Valducci, Vernetti, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zaccchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TANONI: « Istituzione dell'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano » (3793);

FIORONI: « Disposizioni in materia di pubblicità e televendite nei programmi televisivi per bambini » (3794);

ZANETTIN ed altri: « Norme sull'uso del casco nelle competizioni ciclistiche » (3795);

ANTONIO BARBIERI: « Norme in favore delle vittime di gravi reati » (3796);

BOCCIA e FANFANI: « Abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 » (3797);

ONNIS: « Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato » (3798).

Saranno stampante e distribuite.

### **Trasmissione dal Senato.**

In data 18 marzo 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1171. — « Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della “*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*” del Fondo Monetario Internazionale » (*approvato dal Senato*) (3792).

Sarà stampato e distribuito.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia)*

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione e di gestione dei beni confiscati ad organizzatori criminali » (3470) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAZZARA ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di decorrenza dei termini ai fini dello scioglimento del matrimonio » (7322) *Parere della I Commissione.*

#### *X Commissione (Attività produttive)*

BORRIELLO ed altri: « Azioni positive per la creazione di attività imprenditoriali da parte di persone diversamente abili » (3475) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 28 febbraio 2003, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 13 marzo 2003 ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea BOLOGNESI ed altri n. 9/3200-bis/157, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente la realizzazione di una Conferenza europea sulla salute della popolazione anziana.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, riferita al primo semestre 2002 (doc. XCIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (190).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti ai rischi di atmosfere esplosive (191).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conse-

guenze di carattere finanziario entro il 3 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (192).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (193).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2003.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta dell'11 marzo 2003, a pagina 4, prima

colonna, rigo 25, eliminare da rigo 25 a rigo 32 e leggere « *VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 marzo 2003 alla pagina 4, seconda colonna, penultima e ultima riga, la dicitura « *VII Commissione (Difesa)* » deve intendersi sostituita dalla seguente: « *IV Commissione (Difesa)* ».

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO  
SUGLI SVILUPPI DELLA CRISI IRACHENA**

**(Sezione 1 - Risoluzioni)**

La Camera dei deputati,

preso atto con profondo rammarico e ferma disapprovazione che gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, insieme al Commonwealth di Australia e con il consenso ed il supporto del Regno di Spagna, membro anch'esso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno deciso di intraprendere azioni militari nei confronti dell'Iraq, fuori dalle ipotesi previste dal Capitolo VII ed in particolare dall'articolo 42 e dall'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite e senza quindi la espressa deliberazione preventiva del Consiglio di Sicurezza;

ribadendo la sua adesione al giudizio espresso ed alle decisioni adottate unanimemente dal Consiglio di Sicurezza nelle sue numerose risoluzioni: 661 (1990), 678 (1990), 686 (1991), 687 (1991), 688 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 986 (1995), 1284 (1999) ed in ultimo con la risoluzione 1441 (2002), con le quali si condanna il possesso e la produzione da parte dell'Iraq di armi di sterminio di massa e di altri armamenti ad esso vietati e gli si intima il disarmo;

nell'esprimere altresì la sua ferma e incondizionata condanna del regime politico del dittatore Saddam Hussein e della oppressione da parte di esso del popolo iracheno ed in particolare delle sue minoranze nazionali e religiose;

convinto che sarebbe stato peraltro ancora possibile realizzare, senza l'immediato uso della forza militare, il disarmo dell'Iraq e insieme anche mutamenti politici che rendessero finalmente la libertà al popolo iracheno e liberassero dal timore i Paesi dell'Area;

giudica

le azioni militari unilaterali intraprese nei confronti dell'Iraq dalle potenze indicate in contrasto ed in violazione delle Carte delle Nazioni Unite;

dichiara

che pertanto non sussistono le condizioni perché l'Italia abbia - a norma dell'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite e in forza del Trattato del Nord-Atlantico o di qualsiasi altro accordo, anche bilaterale, stipulato in applicazione o nell'ambito di esso - , alcun dovere di mettere a disposizione le proprie: « forze armate nonché l'assistenza e le infrastrutture, compresi i diritti di passaggio », alle unità terrestri, navali, aeree e logistiche delle forze armate delle potenze che hanno intrapreso la suddetta azione militare unilaterale;

prende atto ed approva

che il Governo della Repubblica, come formalmente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, si è impegnato a non far partecipare unità delle Forze armate della Repubblica alle operazioni militari in Iraq;

impegna

*tuttavia ed inoltre* il Governo della Repubblica, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 10, nell'articolo 11 e nell'articolo 52.3 della Costituzione, nonché di quelle contenute nel capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, a *non autorizzare* in modo tassativo: l'uso dello spazio aereo nazionale e del mare territoriale, delle basi terrestri, marittime, navali, aereo-navali o logistiche sia italiane che NATO, o concesse agli Stati Uniti d'America in base ad accordi bilaterali, nonché delle infrastrutture logistiche civili o militari nazionali (porti, aeroporti, strade, ferrovie, sistemi di telecomunicazione, eccetera), alle unità terrestri, navali, aeree e logistiche delle forze armate, o poste comunque al loro servizio, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Commonwealth di Australia, del Regno di Spagna e di qualunque altro Stato che dovesse associarsi a queste potenze nell'intervento militare unilaterale nei confronti dell'Iraq;

impegna

altresì il Governo della Repubblica a vietare l'ingresso nel nostro Paese di unità di terra, di mare, dell'aria o logistiche delle forze armate delle potenze sopra indicate, fatto salvo lo stazionamento di quelle che, al momento dell'inizio dell'intervento militare contro l'Iraq, si trovassero già legittimamente sul territorio nazionale, e fatto comunque salvo il loro diritto di uscirne per qualunque destinazione, ma con il tassativo divieto di rientro; nonché ad interdire qualunque trasporto, verso l'Italia o dall'Italia verso l'estero, di materiale militare o destinato ad usi militari appar-

tenente a dette potenze, finché le operazioni militari del Medio-Oriente siano in atto;

invita

il Governo della Repubblica affinché in seno alle Nazioni Unite, all'Alleanza Atlantica e all'Unione Europea, si adoperi affinché cessi lo stato di illegalità internazionale da parte dell'Iraq e da parte delle potenze che sono unilateralmente intervenute *versus* esso con forze militari, e si addivenga al necessario e già intimato completo disarmo dell'Iraq con i metodi e i mezzi già decisi o di quelli che potranno comunque esser decisi o autorizzati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(6-00055) « Craxi, Boato ».

La Camera dei deputati,

è contraria alla guerra contro l'Iraq

ed impegna pertanto il Governo:

a non fornire alcun supporto politico, diplomatico, operativo e logistico — incluse le basi militari — a qualunque azione che configuri un coinvolgimento dell'Italia nelle operazioni di guerra.

(6-00056) « Violante, Castagnetti, Giordano, Boato, Marco Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio ».

La Camera dei deputati,

udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, le approva.

(6-00057) « Vito, La Russa, Volontè, Cè, Moroni ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO (3688)**

**(A.C. 3688 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 3688 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5  
Alfonso Gianni, 1.9 e 1.11 Quartiani, 1.6  
Polledri, in quanto suscettibili di determi-  
nare nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica privi di idonea quantificazione e  
copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

**(A.C. 3688 - Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003,  
n. 25, recante disposizioni urgenti in ma-  
teria di oneri generali del sistema elettrico,  
è convertito in legge con le modificazioni  
riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provve-  
dimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti  
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  
base del decreto-legge 23 dicembre 2002,  
n. 281.

3. La presente legge entra in vigore il  
giorno successivo a quello della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Oneri generali del sistema elettrico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli  
oneri generali del sistema elettrico, di cui  
all'articolo 3, comma 11, del decreto legi-

slativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

## ARTICOLO 2.

*(Esclusione delle compensazioni).*

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.

4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## ARTICOLO 3.

(*Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti*).

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori.

3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonché evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del

2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## ARTICOLO 4.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3688 - Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 2:*

*al comma 2, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico ».

*All'articolo 3:*

*al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002 »;

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

« *2-bis.* Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

*2-ter.* L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma *2-bis* avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, anche su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare

l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati ed a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.

*2-quater.* Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma *2-bis* ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonché sulla evoluzione della potenza installata prevista »;

*al comma 4 le parole:* « su proposta del comitato paritetico » *sono sostituite dalle seguenti:* « sentito il comitato paritetico »;

*al comma 5, e aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime »;

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2" ».

*Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ».

#### (A.C. 3688 – Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Oneri generali del sistema elettrico).*

*Sopprimerlo.*

##### 1. 1. Alfonso Gianni.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2004 con le seguenti: dalla data di entrata in funzione della borsa del mercato elettrico.*

##### 1. 8. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: 1° gennaio 2004, aggiungere le seguenti: senza gravare sulle voci dei costi che concorrono a determinare le tariffe per l'utenza finale vincolata del settore elettrico,*

##### 1. 9. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: tali costi sono posti a carico della fiscalità generale;*

##### 1. 2. Alfonso Gianni.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli derivanti dall'impiego di tecnologie per l'uso pulito di combustibili fossili nazionali,*

##### 1. 10. Cabras, Maurandi, Quartiani.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: tali costi sono posti a carico della fiscalità generale;*

##### 1. 3. Alfonso Gianni.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale,*

##### 1. 6. Polledri, Martinelli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale con le seguenti: di rigassificazione in Francia e trasporto, al netto del costo stimato della rigassificazione in Italia nell'ipotesi di ubicazione del terminale a Montalto di Castro.*

##### 1. 11. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: al 1° gennaio 2010 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della piena liberalizzazione dell'utenza del sistema elettrico nazionale.*

- 1. 12.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1° gennaio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2005.*

- 1. 7.** Martinelli, Polledri.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tali costi sono posti a carico della fiscalità generale;*

- 1. 4.** Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Le entrate corrispondenti alle lettere a) e b) del comma 1 confluiscono in un apposito capitolo del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale vengono finanziati progetti di ricerca ed innovazione tecnologici predisposti e/o coordinati dall'ENEA e corrispondenti ad uno o più dei seguenti indirizzi generali:

1) di rilevante impatto ambientale e tali da determinare misurabili effetti sul piano della competitività tecnologica, al fine di ridurre quantitativamente i consumi energetici, in particolare quelli di origine fossile;

2) di particolare impegno sotto l'aspetto scientifico, tecnologico, economico e di interesse per le prospettive di una ripresa di eccellenza tecnologica che favorisca il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili.

*1-ter.* I progetti di cui al comma 1-bis sono approvati con deliberazione del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- 1. 5.** Alfonso Gianni.

#### ART. 2.

*(Esclusione delle compensazioni).*

*Sopprimerlo.*

- 2. 1.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° gennaio 2002 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della borsa del mercato elettrico.*

- 2. 4.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2002 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

- 2. 5.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2002 con le seguenti: 1° gennaio 2003.*

- 2. 6.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 2.*

- \*2. 2.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 2.*

- \*2. 7.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, dopo la parola:* determina aggiungere le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti,

- 2. 8.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, dopo le parole:* sistema energetico nazionale, aggiungere le seguenti: previa valutazione dell'impatto economico sui consumatori dei nuovi oneri o la modifica dei preesistenti svolta e resa pubblica sul proprio sito *Internet* dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

- 2. 9.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, dopo le parole:* sistema energetico nazionale, aggiungere le seguenti: previa valutazione dell'impatto economico sui consumatori dei nuovi oneri o la modifica dei preesistenti fornita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alle Commissioni parlamentari competenti,

- 2. 10.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, dopo la parola:* parere aggiungere la seguente: vincolante.

- 2. 3.** Alfonso Gianni.

*Al comma 5, dopo le parole:* attività produttive, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata e.

- 2. 11.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* sentita l'Autorità *fino a:* trenta giorni *con le seguenti:* su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

- 2. 12.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, dopo la parola:* sentita aggiungere le seguenti: la Conferenza unificata e.

- 2. 13.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* , senza pregiudizio per i consumatori particolarmente sensibili al prezzo dell'elettricità.

- \*2. 14.** Mereu, Cozzi, D'Agrò.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* , senza pregiudizio per i consumatori particolarmente sensibili al prezzo dell'elettricità.

- \*2. 15.** Massidda.

### ART. 3.

*(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti).*

*Al comma 1, sopprimere le parole:* i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscano la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché.

- \*3. 37.** Realacci, Verneti, Giachetti, Rocchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* i progetti di ambientalizzazione delle cen-

trali esistenti che garantiscano la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché.

**\*3. 42.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole:* delle centrali esistenti *aggiungere le seguenti:* e di risparmio energetico, quali quelli di produzione congiunta di elettricità e di calore,

**3. 45.** Saglia, Zanetta, Polledri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* delle emissioni inquinanti complessive *con le seguenti:* di tutte le emissioni inquinanti e climalteranti.

**3. 1.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, dopo le parole:* inquinanti complessive *aggiungere le seguenti:* che non prevedono l'uso di « orimulsion ».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* , che ricadono in aree naturali protette o in zone già fortemente compromesse nel loro equilibrio ambientale.

**3. 14.** Sandri.

*Al comma 1, dopo la parola:* nonché *aggiungere le seguenti:* i progetti che rispondono ai criteri adottati nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002 e.

**3. 15.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero

**3. 5.** Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* contribuiscono alla diversificazione *fino a:* livello regionale *con le seguenti:* convertono in impianti a ciclo combinato alimentati con gas metano, garantendo così un consistente incremento di efficienza riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti, favorendo la riduzione del deficit fra domanda ed offerta di energia elettrica.

**3. 2.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sopprimere la parola:* almeno.

**3. 16.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* escludendo, comunque, da nuove installazioni le aree territoriali a vocazione prevalentemente agricola.

**3. 3.** Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Non sono da considerarsi prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti per la produzione di energia elettrica previsti in aree territoriali ove la produzione di energia elettrica è notevolmente superiore al fabbisogno del territorio interessato.

**3. 7.** Grotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Non sono da considerarsi prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti

per la produzione di energia elettrica previsti in aree territoriali di pregio ambientale destinate da leggi nazionali e/o regionali a parco naturale.

**3. 8.** Grotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, previsti in territori ad elevata intensità industriale e ad alto rischio ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone una valutazione ambientale strategica (VAS) riferita al territorio interessato.

**3. 6.** Grotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, situati in territori ad elevata intensità industriale e ad alto rischio ambientale, gli enti locali interessati, previa apposita deliberazione di una conferenza di servizi, convocata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono chiedere l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di una valutazione ambientale strategica (VAS) riferita al territorio provinciale, sulla base di contenuti e procedure definiti dallo stesso Ministro secondo i principi di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

**3. 4.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: , effettuata con le seguenti: e di tutto il procedimento autorizzativo, effettuato.*

**3. 9.** Alfonso Gianni.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: dalla data di trasmissione fino alla fine del periodo.*

**3. 10.** Alfonso Gianni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229.*

**\*3. 17.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229.*

**\*3. 38.** Realacci, Vernetti, Rocchi, Giachetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229.*

**\*3. 43.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.*

**\*\*3. 39.** Realacci, Vernetti, Rocchi, Giachetti.

*Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.*

**\*\*3. 44.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**3. 11.** Alfonso Gianni.

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole: di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata,*

**3. 18.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

**3. 19.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 luglio 2004.*

**3. 20.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, dopo le parole: del sistema elettrico nazionale aggiungere le seguenti: sulla base di un piano predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, sentite le regioni interessate e la Conferenza unificata.*

**3. 21.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, dopo le parole: del sistema elettrico nazionale aggiungere le seguenti: sulla base di un piano predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale.*

**3. 22.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, dopo le parole: del sistema elettrico nazionale, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata,*

**3. 23.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, dopo le parole: del sistema elettrico nazionale, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,*

**3. 24.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 4.000 MW con le seguenti: 3.000 MW.*

**3. 25.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: non risulta garantito con le seguenti: risulta garantito.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.*

**3. 40.** Realacci, Verneti, Rocchi, Giachetti.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: , sentite con le seguenti: e di intesa con.*

**3. 26.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*

- 3. 27.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati ed.*

- 3. 28.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo comunque un'adeguata protezione sanitaria e ambientale a livello locale, mediante una o più misure quali l'uso di combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 per cento.*

- 3. 12.** Grotto.

*Al comma 2-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sotto il controllo dell'ARPA della regione interessata.*

- 3. 13.** Grotto.

*Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché di quelle previste nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 in data 19 settembre 2002,*

- 3. 29.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: , alla*

Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari competenti.

- 3. 30.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: e alla Conferenza unificata.*

- 3. 31.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti.*

- 3. 32.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo le parole: e offerta, aggiungere le seguenti: consumo di energia elettrica,*

- 3. 33.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e sullo stato di funzionamento degli impianti di generazione elettrica in funzione antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.*

- 3. 34.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: integrato fino a: del territorio,*

- 3. 35.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che la valutazione è effettuata tenendo conto dei criteri adottati nel-*

l'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002.

**3. 36.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**3. 41.** Realacci, Verneti, Giachetti, Rocchi.

**(A.C. 3688 – Sezione 6)**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE  
ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole da:  
Restano validi fino a: rapporti giuridici*

*sorti con le seguenti: Sono fatti salvi gli effetti prodottisi.*

**Dis. 1. 1.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:  
Restano validi fino a: adottati e.*

**Dis. 1. 2.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: gli atti fino alle seguenti: prodottisi ed.*

**Dis. 1. 3.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

